

**ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI**  
**ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO**

**e-distribuzione S.p.A.**, società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v., Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05779711000 - R.E.A. n. 922436 – società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, nel seguito denominata ‘e-distribuzione’.

**Fattoria Settefonti di Piccini Enore e Valerio s.s.** per sé e per i suoi aventi causa, nel seguito denominato “Parte Concedente” per le particelle distinte al Comune di S.Gimignano C.T. f. 42 part. 22,25,26,89; f. 43 part. 17, 19,20,101; C.F f 42 part. 24 f 43 part 92, e “Proprietario Frontista” per C.T. f.42 part. 118,119,90,89,26,25,85,86; f43 part. 20,2161,22,98,17,16,89,88,9,93: f30 part. 53; C.F. f. 42 part. 24; f.43 part.92,91,11;

**Comune di S.Gimignano** per sé e per i suoi aventi causa nel seguito denominato “Proprietario Frontista” per la particelle distinte al Comune di S.Gimignano C.T. f. 43 part. 18;

**Lambl Edith Marianne** per sé e per i suoi aventi causa, nel seguito denominato “Proprietario Frontista” per le particelle distinte al Comune di S.Gimignano C.T. f. 43 part. 96,90,100, C.F. f43 part. 14, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: La Parte Concedente ed i Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti si obbligano a costituire a favore di e-distribuzione, sugli immobili descritti, la servitù relativa all'elettrodotto in località Settefonti a 15 kV in cavo interrato, del cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza come da planimetria allegata.

L'elettrodotto posto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m 1, sarà costituito da n. 1 cavo sotterraneo posato in un unico scavo.

| DATI CATASTALI |        |                    |            |               | Coltura accertata                                                                                                   | AREA SOGGETTA A<br>SERVITU' |                  |                           |
|----------------|--------|--------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Comune         | Foglio | Particella         | C. Terreni | C. Fabbricati |                                                                                                                     | Lunghezza<br>(m)            | Larghezza<br>(m) | Area<br>(m <sup>2</sup> ) |
| S.GIMIGNANO    | 42-43  | STRADA<br>VICINALE | X          |               | “porzione della strada vicinale di<br>Settefonti.”, come meglio evidenziato nelle<br>planimetrie allegata all’atto, | 630                         | 4                | 2.520                     |
| S.GIMIGNANO    | 42     | 22                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 13                          | 04               | 52                        |
|                | 42     | 24                 |            | X             | D10                                                                                                                 | 54                          | 4                | 216                       |
|                | 42     | 25                 | X          |               | SEMINATIVO ARBORATO                                                                                                 | 44                          | 4                | 176                       |
|                | 42     | 26                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 18                          | 4                | 72                        |
|                | 43     | 17                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 73                          | 4                | 292                       |
|                | 42     | 89                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 21                          | 4                | 84                        |
|                | 42     | 92                 |            | X             | D10                                                                                                                 | 8                           | 4                | 32                        |
|                | 43     | 19                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 28                          | 4                | 112                       |
|                | 43     | 20                 | X          |               | SEMINATIVO                                                                                                          | 46                          | 4                | 184                       |

Il fondo sul quale verrà costituita la servitù sopra specificata, ha le seguenti caratteristiche: strada vicinale e seminativo.

ART. 2: La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente e Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti rinunciano ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

ART. 3: La servitù di cui al presente atto conferisce a e-distribuzione la facoltà di:

—far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;

—scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto;

—deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di e-distribuzione, possano essere di impedimento alla messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto.

Il legname abbattuto durante la messa in opera dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente e Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti.

ART. 4: La Parte Concedente e Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti si obbligano

—a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto;

—a non piantare alberi di alto fusto a meno di metri 4 ed a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di 1 metri dalla zona asservita;

—a non collocare o far collocare condutture interrato nella zona asservita senza previa intesa con e-distribuzione.

ART. 5: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione.

ART. 6: I danni subiti dalla Parte Concedente e Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto.

e-distribuzione si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

ART. 7: Quale indennità per la costituenda servitù, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, e-distribuzione si impegna a corrispondere alla Parte Concedente tramite bonifico bancario entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'atto definitivo presso il notaio incaricato, la somma di € 1.913,63

(Euro Millenovecentoottantotto/63) e Proprietaria frontisti della strada vicinale di Settefonti tramite bonifico bancario entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'atto definitivo presso il notaio incaricato, la somma di € 75,00 (Euro Settantacinque/00) ciascuno che i medesimi con la firma del presente atto preliminare dichiarano di accettare.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 8: La Parte Concedente ed i Proprietari frontisti della strada vicinale di Settefonti dichiarano di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la costituenda servitù.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente e i Proprietari frontisti della strada vicinale di Settefonti garantiscono e-distribuzione per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

ART. 9: La Parte Concedente e i Proprietari frontisti della strada vicinale di Settefonti si obbliga ad intervenire, a richiesta e-distribuzione, presso lo studio del Notaio incaricato alla stipulazione dell'atto definitivo nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. La stipula del contratto di cui sopra è subordinata all'ottenimento, da parte di e-distribuzione, delle necessarie autorizzazioni e permessi, sia della pubblica amministrazione sia dei privati, per l'installazione ed esercizio dell'elettrodotto; il mancato ottenimento degli stessi darà facoltà all'e-distribuzione di liberarsi delle obbligazioni assunte.

La Parte Concedente e i Proprietari Frontisti della strada vicinale di Settefonti si obbligano a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo.

ART. 10: Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e a quello definitivo saranno a carico di e-distribuzione.

ART. 11: Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti faranno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 12: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Siena

S. Gimignano li,

Letto, confermato e sottoscritto.

---

---

---

---

La Parte Concedente ed i Proprietari frontisti della strada vicinale di Settefonti dichiarano di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 2 (inamovibilità della servitù) e 12 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

---

---

---

---